



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott. Stefano PETITTI	Presidente
Dott. Biagio VIRGILIO	Componente
Dott. Alberto GIUSTI	Componente - Relatore
Dott. Gastone ANDREAZZA	Componente
Dott. Enzo VINCENTI	Componente

DECISIONE

ritenuto che:

In data 30 gennaio 2018 l'Ufficio elettorale regionale presso la Corte di appello di Bari ha ricusato la lista dei candidati "PER UN NUOVO UMANESIMO - PARTITO VALORE UMANO", avendo riscontrato che la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati per il Collegio plurinomiale 01 è stata sottoscritta da un numero insufficiente di presentatori (n. 311 e non n. 380 come riportato nella dichiarazione di presentazione) e avendo di conseguenza rilevato che non risulta soddisfatto l'obbligo di presentazione delle candidature in almeno due terzi dei Collegi plurinomiali della Regione per il Senato (art. 18-bis del d.P.R. n. 361 del 1957).

Giusto Miccoli, in qualità di delegato della lista, ha proposto ricorso, chiedendo che venga annullata la ricusazione della lista dei candidati e che per l'effetto la lista medesima sia ammessa per i Collegi plurinomiali 01 e 02 della Regione per il Senato.

L'Ufficio elettorale regionale ha presentato controdeduzioni.

Considerato che:

Per il Senato della Repubblica, il numero delle sottoscrizioni per ciascun collegio plurinomiale è quello dettato per la Camera – cioè quello minimo di 375 – ai sensi del combinato disposto dell'art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 533 del 1993 e dell'art. 18-*bis* del d.P.R. n. 361 del 1957.

Nella specie la ricusazione della lista è dipesa dall'avvenuto riscontro, da parte dell'Ufficio elettorale regionale presso la Corte d'appello di Bari, che la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati per il Collegio plurinomiale 01 è stata sottoscritta da un numero insufficiente di presentatori (n. 311, inferiore a quello di 375, costituente il minimo di legge).

La sottoscrizione da almeno 375 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nel medesimo Collegio plurinomiale è prescritta a pena di invalidità della lista, come si ricava pianamente dal combinato disposto degli artt. 18-*bis* e 22, primo comma, numero 3), del d.P.R. n. 361 del 1957.

Il numero insufficiente di sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista determina, quindi, l'invalidità della lista.

Tale numero insufficiente di sottoscrittori non può essere né integrato con dichiarazioni di presentazione successive, stante la perentorietà del termine previsto (scaduto alle ore 20 del 29 gennaio 2018), né compensato dal maggior numero di sottoscrizioni depositato ai fini della presentazione della lista in altro Collegio plurinominale.

Sono pertanto infondate entrambe le doglianze del ricorrente: sia quella di vedere ammessi nuovi documenti attestanti la presenza di ulteriori n. 66 firme di sottoscrizione per il Senato 01; sia quella rivolta al computo, a beneficio della lista presentata per il Senato 01, di parte delle firme (n. 708) raccolte per il Senato 02.

Il ricorso va pertanto rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.


Roma, lì 3 febbraio 2018

I componenti

Bj. Vjki
Alberto Costa
Ug
Pursant

Il Presidente

Luigi Ferraro



Depositato in Segreteria
oggi, 03/02/18 ore 17,30

L'FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Silvia ACOSTO
Silvia Acosta